

## CAMERA PENALE DI AREZZO

### STATUTO

#### **ART. 1 – Associazione**

E' costituita una libera ed autonoma associazione denominata Camera Penale degli Avvocati, Procuratori e Praticanti Procuratori Legali iscritti negli Albi professionali del circondario del Tribunale di Arezzo che esercitano prevalentemente il patrocinio penale. L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata. La Associazione ha sede presso lo Studio del Presidente salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 2 – Scopi**

Lo scopo della Associazione, che intende uniformare la propria attività a quella della Unione delle Camere Penali d'Italia, è quello di:

- a) contribuire a mantenere alto ed a tutelare il prestigio e la dignità del difensore penalista, conformemente alle antiche e nobili tradizioni dell'avvocatura promuovendo e coordinando ogni possibile iniziativa diretta alla salvaguardia della funzione del difensore nel procedimento penale in ossequio al diritto di difesa sancito dal II comma dell'art. 24 della Costituzione e ciò:
  - sia nel senso che la difesa assuma una importanza essenziale in tutto l'iter del processo come esercizio di funzione pubblica considerata quale regolare esplicazione giurisdizionale;
  - sia nel senso che si realizzi una parità di posizione delle parti in modo da garantire un effettivo contraddittorio tra accusa e difesa;
  - sia nel senso che la difesa debba essere assicurata, come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, a tutti gli indagati ed imputati;
- b) svolgere attiva opera per un migliore e più efficiente funzionamento della giustizia penale;
- c) rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli avvocati penalisti;
- d) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni o altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;
- e) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione del difensore penale;
- f) fornire un apporto culturalmente e tecnicamente qualificato per la modifica di norme, regolamenti e prescrizioni che riguardino il più adeguato esercizio e la funzione del difensore nel processo penale;

g) promuovere iniziative culturali di aggiornamento legislativo e di preparazione tecnica volte a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze dei cittadini ed utili per una maggiore qualificazione nella attività professionale penale.

### **ART. 3 – Soci**

Possono essere soci della Camera Penale gli avvocati, i procuratori legali ed i praticanti procuratori legali, con almeno un anno di tirocinio avanti le Preture, regolarmente iscritti nell'Albo professionale del Circondario del Tribunale di Arezzo.

Le domande di ammissione dei nuovi soci vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei presenti preso atto delle qualità morali e professionali del richiedente.

Il socio ha il dovere di svolgere la funzione di difensore con la massima concretezza possibile e con la sola limitazione della legge.

Il vincolo di solidarietà fra i soci impone loro di segnalare alla associazione i fatti ed i comportamenti lesivi dei diritti della funzione defensionale e della dignità del difensore penalista.

Il socio ha altresì il dovere di cooperare nelle attività della Camera Penale.

### **ART. 4 - Organi della Associazione**

Organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente con funzioni di Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) f) il Rappresentante della Associazione presso l'Unione delle Camere Penali d'Italia.

### **ART. 5 - Assemblea Ordinaria dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano fondamentale della Camera Penale.

I soci si riuniscono in assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio, per:

- a) deliberare sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) approvare i bilanci preventivi e consultivi;
- c) stabilire l'ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione;

- d) eleggere ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su quanto contemplato dal successivo articolo 9 (Compiti dell'Assemblea).

L'assemblea ordinaria si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di 24 ore e non maggiore di 7 giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 12.

Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea, assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori, tutti nominati dalla Assemblea.

#### **ART. 6 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei soci.

#### **ART. 7 - Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione almeno 7 giorni prima della data fissata presso la sede della Camera Penale e, fino a tanto che tale sede non sia stata individuata, con l'affissione presso l'Albo degli Avvocati e Procuratori di Arezzo. Il Presidente della Associazione può, in caso di urgenza, stabilire altre forme di convocazione riducendone i tempi.

#### **ART. 8 - Modalità di svolgimento della Assemblea**

Partecipano con diritto di voto alla Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice e con voto palese salvo quanto disposto dal comma successivo.

Per le votazioni relative alle persone ed alla elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto.

Non sono ammesse deleghe.

Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti e che siano in regola con il versamento delle quote.

## **ART. 9 - Compiti della Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo competente a modificare lo Statuto della Associazione, a trasformare lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti che rappresentino almeno la metà dei Soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal Codice Civile.

Le delibere della Assemblea devono essere rese pubbliche mediante affissione presso la sede della Camera Penale entro 7 giorni e presso l'Albo degli Avvocati e Procuratori.

L'Assemblea elegge, volta per volta, a maggioranza semplice dei presenti, il proprio Presidente tra coloro che non fanno parte del Direttivo.

il Presidente ha il compito di direzione della Assemblea e di controllo sulle operazioni di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, ove questa ne ravvisi l'opportunità, sono notificate o comunicate alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e possono anche essere portate, in ogni modo, a conoscenza del pubblico.

## **ART. 10 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea ed è composto da 7 membri in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e dura in carica due anni.

Risulteranno eletti i componenti del Consiglio Direttivo quei soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi.

In caso di ugual numero di suffragi per l'ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il socio iscritto all'albo o ai registri professionali con maggiore anzianità. In caso di pari anzianità sarà eletto quello più anziano di età.

Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea, assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dalla Assemblea medesima.

In caso di dimissione o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, fino ad un massimo di tre, succederanno di diritto i primi dei non eletti.

La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in qualsiasi altro organo rappresentativo della categoria forense.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica, nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dalla elezione, quale carica ricoprire.

Il socio che ricopre cariche in altri organismi rappresentativi e viene eletto nel Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche entro il medesimo termine; ove non lo

faccia decadere automaticamente da quella di membro del Direttivo decorso 30 giorni dalla sua elezione.

#### **ART. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il **Presidente**, il **Vice Presidente** con funzioni di **segretario**, e il **Tesoriere**, nonché il **Rappresentante della Associazione presso la Unione delle Camere Penali d'Italia**.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al bimestre, in riunioni ordinarie, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio medesimo, in riunioni straordinarie.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

In caso di riunioni straordinarie devono essere informati preventivamente i componenti del Consiglio Direttivo sull'argomento da trattare.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate nel registro apposito e le verbalizzazioni dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Tali delibere possono essere rese pubbliche mediante affissione presso la sede della Camera Penale o con qualunque altra modalità sia stabilita.

#### **ART. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale della associazione;

attua gli scopi per i quali l'associazione è costituita;

stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre alla approvazione della assemblea;

provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;

sottopone alla approvazione della assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;

delibera l'ammissione dei nuovi soci; accetta le dimissioni del socio;

espelle quel socio che, dopo formale messa in mora, omette di pagare la quota sociale;

espelle quel socio che, con provvedimento definitivo degli organi professionali, sia stato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense o radiato dagli Albi professionali.

Al Consiglio Direttivo è altresì rimesso il potere disciplinare.

In tal caso al socio che si porrà in contrasto con gli scopi previsti dagli artt. 2,3 del presente statuto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può infliggere la deplorazione orale o scritta o,

nei casi più gravi, l'esclusione, salvo il diritto del socio, a cui sia stata inflitta la sanzione, di ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della medesima, alla assemblea la quale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

In nessun caso possono essere inflitte la deplorazione o l'esclusione se al socio non sia stato preventivamente contestato l'addebito e non gli sia stato consentito di difendersene, personalmente o con la assistenza di altro socio da esso delegato, oralmente o per iscritto, di fronte al Consiglio Direttivo.

Il procedimento disciplinare si svolge, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti difensivi, senza formalità essenziali.

### **ART. 13 - Il Presidente**

Il Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile, è investito della rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, da esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

In caso di urgenza prende le decisioni di provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali della Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è altresì investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione della Associazione, con facoltà di riscuotere somme, valori, di fare pagamenti, di fare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati alla Associazione.

Tali poteri il Presidente, laddove sia impedito o per altre particolari necessità, può delegare al Vice Presidente con funzioni di Segretario o al Tesoriere.

### **ART. 14 - Il Vice Presidente – Segretario**

Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di suo impedimento, assume in sé anche la funzione di Segretario. In tale veste:

- compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci;
- provvede alla evasione della corrispondenza;
- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee redigendone i relativi verbali;
- è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal presidente;
- coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari;
- controfirma gli atti ufficiali della associazione.

#### **ART. 15 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità redigendo il bilancio consuntivo entro la fine di ogni esercizio e redigendo quello preventivo.

#### **ART. 16 - Il Rappresentante della Associazione presso l'Unione delle Camere Penali d'Italia.**

Il Rappresentante della Associazione rappresenta la medesima presso l'Unione delle Camere Penali d'Italia ogni volta che queste si riuniscano portando la voce della Associazione e riferendo alla Associazione medesima gli indirizzi e le decisioni della Unione delle Camere Penali d'Italia.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

#### **ART. 17 – Durata delle cariche**

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### **ART. 18 – Le cariche sociali**

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

#### **ART. 19 - Il patrimonio della Associazione**

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dalle quote di associazione;
- b) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore della Associazione stessa.

#### **ART. 20 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 21 - Norme di riferimento**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile previste per le associazioni non riconosciute.